


STUDIO ASSOCIATO BASSI - AVANZINI DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI

CIRCOLARE DEL 25/06/2019



Decreto "Crescita", per i soggetti ISA proroga dei versamenti delle imposte al 30 settembre

Gli indici ISA andranno a sostituire i vecchi studi di settore

Proroga al 30 settembre 2019, per i contribuenti assoggettati ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione di redditi, IRAP, che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre.

Le norme sui versamenti dei soggetti ISA si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi delle norme del TUIR in materia di redditi prodotti in forma associata (articolo 5 TUIR), nonché di quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR).

La proroga al 30/09/2019 dei versamenti delle imposte non prevede la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi sui pagamenti effettuati.

È quanto previsto dal decreto "Crescita" ([D.L. n. 34/2019](#)), come approvato in via definitiva dalla Camera e ora atteso all'ultimo passaggio al Senato prima di essere convertito in legge.

La proroga è stata prevista al fine di risolvere malfunzionamenti, disallineamenti o incoerenze di lieve entità, in relazione all'eccessiva sensibilità degli indicatori di anomalia, durante la fase di evoluzione anticipata degli ISA. L'Agenzia ha anche specificato che, nell'ipotesi in cui il contribuente ottenga un punteggio pari o inferiore a 6, non risulterà incluso automaticamente in

una lista selettiva. E' attesa una circolare delle Entrate che dovrebbe chiarire e risolvere ulteriori dubbi operativi.

Durante l'incontro con i **professionisti** e le **associazioni di categoria**, che si è svolto nella giornata del 20 giugno 2019 sono arrivati i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate riguardanti l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**). Nel corso dell'incontro sono emerse alcune **criticità** e sono stati segnalati alcuni **malfunzionamenti del nuovo software**.

Sono esclusi dalla proroga, invece, i soggetti a cui non si applicano gli Isa e quelli che hanno optato per il regime forfettario o dei minimi.

In merito agli Isa si ricorda quanto segue:

1. ai sensi dell'[art. 9-bis, comma 11](#), del D.L. n. 50/2017, è riconosciuto uno specifico regime premiale a favore dei contribuenti nei cui confronti si applicano gli ISA. In particolare, sono previsti i seguenti benefici:
 - a. esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
 - 50mila euro annui relativamente all'Iva;
 - 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
 - b. esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
 - c. inapplicabilità della disciplina sulle società non operative (di cui all'[art. 30](#), Legge 23 dicembre 1994, n. 724);
 - d. esclusione dell'accertamento induttivo;
 - e. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali;
 - f. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all'[art. 38](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato;
2. in attuazione del richiamato art. 9-bis, commi [12](#) e [17](#), del D.L. n. 50/2017, con il [Provvedimento direttoriale 10 maggio 2019, n. 126200](#), l'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità, disciplinando - per il periodo d'imposta 2018 - le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici riconosciuti dal medesimo articolo.